

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)**

L'anno ____, il giorno ____ del mese di _____ in Sorgono, presso la sede della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, tra i Comuni di seguito indicati e la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai:

- Comune di ARITZO, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ immediatamente eseguibile, rappresentato dal Sindaco Paolo Fontana;
- Comune di ATZARA, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ immediatamente eseguibile, rappresentato dal Sindaco Alessandro Corona;
- Comune di AUSTIS, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ immediatamente eseguibile, rappresentato dal Sindaco Benedetto Pitzeri;
- Comune di BELVI', con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ immediatamente eseguibile, rappresentato dal Sindaco Maurizio Cadau;
- Comune di DESULO, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ... immediatamente eseguibile, rappresentato dal Sindaco Giovanni Cristian Melis;
- Comune di GADONI, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ immediatamente eseguibile, rappresentato dal Sindaco Francesco Mario Peddio;
- Comune di MEANA SARDO, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ immediatamente eseguibile, rappresentato dal Sindaco Marco Demuru;
- Comune di ORTUERI, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ immediatamente eseguibile, rappresentato dal Sindaco Francesco Carta;
- Comune di SORGONO, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ immediatamente eseguibile, rappresentato Sindaco Francesco Zedde;
- Comune di TETI, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ immediatamente eseguibile, rappresentato dal Sindaco Costantino Tidu;
- Comune di TONARA, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ immediatamente eseguibile, rappresentato dal Sindaco Pierpaolo Sau.

(Di seguito "parti firmatarie");

PREMESSO CHE:

- Ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art.11 primo comma lett. C) della legge 15/03/1997 n.59, i comuni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia si dotano di strumenti adeguati a:
 - (a) Garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
 - (b) Verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra i costi e i risultati;
 - (c) Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - (d) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi e dei piani ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

- Ai fini dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori al personale dipendente, i risultati raggiunti dalle amministrazioni Comunali in termini di maggiore produttività e di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi devono formare oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Nucleo di Valutazione;
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede che il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative possa essere effettuato a condizione che gli Enti Locali abbiano istituito e attivato i servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione;
- Gli Enti Locali sopra elencati, hanno espresso la volontà di gestire il servizio del Nucleo di Valutazione in forma associata, le delibere consiliari sono tutte immediatamente esecutive ai sensi di legge, e tramite le stesse è stato approvato lo schema della presente convenzione e demandato al legale rappresentante dell'Ente la sua sottoscrizione;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 24 del 26.11.2012 con la quale si è provveduto all'approvazione dello schema di Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) in forma associata per la Comunità Montana e di Comuni del territorio;
- Viste le disposizioni di cui all'art. 14, commi dal 25 al 31-quarter del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;
- Visto in particolare l'art. 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata delle funzioni inerenti all'Organismo Indipendente di Valutazione, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

La gestione del servizio associato è affidata alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, che è delegata ad adottare gli atti di esecuzione della presente convenzione, compresa l'individuazione e la nomina dei componenti esterni.

Art. 2 Finalità

La gestione associata dei compiti dell'Organismo di Valutazione ha come finalità:

1. Offrire agli organi di Governo un qualificato supporto informativo rispetto alla coerenza complessiva della relazione programma-esecuzione, proponendo, sia agli organi elettivi che ai responsabili della gestione, eventuali azioni di miglioramento.
2. Sollecitare l'attivazione di meccanismi di autocorrezione nei processi di decisione, pianificazione e gestione per rendere il sistema complessivamente più efficiente ed efficace;

3. Valutare l'attività dei dirigenti e/o dei titolari di posizioni organizzative in relazione ai risultati di attività conseguiti e alle competenze dimostrate, definendo criteri comuni di valutazione;
4. Supportare gli organi di governo nella verifica dell'attuazione dei programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
5. Accertare le effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

L'organizzazione del servizio in forma associata assicura, inoltre, una semplificazione di tutte le procedure ed un progressivo sviluppo omogeneo in materia di gestione delle risorse umane nonché della corretta valorizzazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti, al fine dell'erogazione del trattamento accessorio.

Art. 3 Principi

La gestione associata dell'Organismo Indipendente di valutazione deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) Semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- b) Standardizzazione delle procedure;
- c) Uniformazione della metodologia e della modulistica relativa alla valutazione dei dipendenti;
- d) Progressiva standardizzazione dei modelli dei Piani Esecutivi di Gestione;
- e) Individuazione di soluzioni omogenee per le problematiche comuni.

Art. 4 Rapporti Finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dal funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione associato sono, interamente, assunti dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, quale Ente delegato per la gestione delle attività associate.

La Comunità Montana si riserva la possibilità di richiedere agli Enti aderenti una quota di compartecipazione, secondo i criteri che saranno stabiliti dai Sindaci dei Comuni aderenti.

Art. 5 Obbligo dei Comuni

I comuni si impegnano a:

- Fornire la massima collaborazione per tutto quanto concerne la trasmissione di dati e degli atti utili al funzionamento del servizio associato in questione;
- Nominare un referente responsabile al fine di assicurare una funzionale collaborazione;
- Partecipare finanziariamente alle spese con la quota di propria competenza, previamente stabilita in base ai criteri di cui al precedente articolo (laddove si introduca una quota di compartecipazione dei comuni);
- Accredare alla Comunità Montana le eventuali somme individuate in due rate, la prima pari al 70% entro e non oltre il 30 giugno e la seconda, a saldo, entro e non oltre il 30 dicembre di ciascun anno di validità della Convenzione. Decorsi infruttuosamente i termini anzidetti, la Comunità Montana provvederà a notificare tempestiva diffida al Comune inadempiente; decorsi tali ulteriori termini, verranno applicati gli interessi, nella misura del tasso legale vigente nel tempo.

Art. 6 Obbligo della Comunità Montana

La Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai espleta tutti gli adempimenti amministrativi, economici e finanziari derivanti dalla gestione del servizio associato in questione, ed in attuazione della presente convenzione, avvalendosi della propria struttura e, ove istituito, del Servizio Associato del Personale.

La Comunità Montana si obbliga ad attivare le procedure per l'affidamento dell'incarico, e per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, coordinandosi con i singoli enti nel concordare le modalità ed i tempi per lo svolgimento delle attività.

La Comunità Montana partecipa finanziariamente con quota di propria competenza, previamente stabilita in base ai criteri di cui all'art. 5.

La Comunità Montana presenta una relazione sullo stato del servizio, con rendiconto delle entrate e delle spese, alla Conferenza dei Sindaci entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 7 Durata

La presente convenzione avrà durata di sei anni a partire dalla data della stipula. La convenzione potrà essere rinnovata, con apposito ed espresso provvedimento degli organi di direzione politica.

Art. 8 Ammissione di nuovi Comuni

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata va presentata alla Comunità Montana, e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. La decisione di ammissione è assunta con deliberazione del Consiglio Comunitario.

Art. 9 Recesso

Prima della decadenza, stabilita dall'art.7, ciascun Ente aderente ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione. L'Ente recedente, con deliberazione consiliare, ne deve dare comunicazione alla Comunità Montana entro il mese di giugno. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data la comunicazione.

Nel caso in cui sia prevista la quota di compartecipazione comunale, l'Ente recedente dovrà comunque riconoscere, alla Comunità Montana, le spese relative all'intera annualità di riferimento.

Art. 10 Controversie

Ogni controversia tra gli Enti aderenti, derivante dall'interpretazione e /o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa al Consiglio della Comunità Montana.

Art. 11 Norme di Riferimento

Alla presente convenzione si applicano le norme contenute nello statuto della Comunità Montana e nel regolamento del servizio associato per l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 12 Disposizione Transitoria

L'adesione alla convenzione, fa salva, per i Comuni che hanno già attivato il servizio, la prosecuzione dell'incarico in essere. In questo caso, la partecipazione effettiva alla spesa è differita all'esercizio finanziario immediatamente successivo all'approvazione della presente, previa conclusione dei rapporti con l'Organismo di Valutazione precedente.

E' fatta salva la possibilità di adesioni successive, da parte dei Comuni che non abbiano aderito nella fase presente.

Art. 13 Disposizioni Finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo. A termini dell'art.16 tabella B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR131/86.

Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere convenuta di comune accordo e per iscritto tra le Parti.

Letto, Approvato e Sottoscritto:

Data della firma

Comune di Aritzo

Comune di Atzara

Comune di Austis

Comune di Belvì

Comune di Desulo

Comune di Gadoni

Comune di Meana Sardo

Comune di Ortueri

Comune di Sorgono

Comune di Teti

Comune di Tonara

CMGM - - 1 - 2022-11-24 - 0003922